



# NO al contratto della DIDATTICA DIGITALE

Non è questa la **SCUOLA** che vogliamo!



La FLC-CGIL ha deciso di aggiungere la sua firma a quella di ANIEF e CISL al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (**CCNI**) sulla didattica digitale durante lo stato di emergenza, insieme a:

- una nuova Nota ministeriale [9/11/20] concordata con i sindacati firmatari, che interpreta alcuni aspetti del CCNI [pause, DDI da casa, difficoltà in quarantena] superando e rivedendo la precedente Nota 1934 del 26 ottobre.
- una dichiarazione congiunta, con una serie di generici impegni sulle relazioni sindacali e sulle risorse per formazione, connessioni delle scuole e supporto ai precari.

Il loro combinato mantiene inalterate le **criticità del CCNI**: obblighi senza il riconoscimento dei costi, negazione del maggior carico di lavoro, limitazione alla libertà di insegnamento, insegnamento in quarantena, inglobamento delle linee guida ministeriali e dei piani DDI [diversificando obblighi e carichi tra le scuole].

Questa scelta sarà ora al vaglio di lavoratori e lavoratrici nelle assemblee.

Se ci si esprimesse in modo contrario, la FLC-CGIL sarebbe costretta a ritirare la sua firma (come accaduto altre volte), svuotando di fatto quel contratto (siglato a quel punto solo da due sindacati). Per questo invitiamo a informarsi sui contenuti del CCNI e dei testi annessi, a partecipare alle assemblee, a votare contro la sottoscrizione del CCNI.

Di seguito i **PUNTI CRITICI** dell'accordo. Un maggiore approfondimento sul sito

<https://sindacatounaltracosa.wordpress.com/2020/11/no-al-ccni-sulla-ddi-rt-flc-cgil-pdf>

# Perché votare NO!

## 1. I costi

I costi per la DAD sono a carico dei **docenti**: acquisto e manutenzione dei dispositivi, software e connessioni.

**Il personale a tempo indeterminato** (per Nota operativa e Linee Guida) può usare la Carta Docente, che però era finalizzata all'aggiornamento.

**Il personale a tempo determinato** non ha la Carta docente: per la Nota operativa può solo ricevere dispositivi in comodato d'uso (se disponibili una volta assegnati agli alunni).

La **Dichiarazione congiunta** riporta un generico impegno a *supportare l'erogazione della DDI dei docenti a tempo determinato e implementare la connettività delle scuole*.



## 2. Orario di lavoro

**AUMENTO DEL CARICO:** il CCNI prevede di mantenere **l'orario di servizio, aumentando il lavoro a parità di salario**: nella DAD crescono infatti le ore impiegate per preparare le lezioni. Il combinato di CCNI e Nota operativa è **peggiorativo** delle Linee Guida, che richiamavano in modo generico le attività asincrone: infatti il CCNI precisa l'obbligo *dell'orario di servizio settimanale stabilito dal CCNL*, mentre la Nota operativa stabilisce che *le prestazioni in modalità sincrona sono integrate in modalità asincrona a completamento dell'orario*. Ore per le quali è prevista rendicontazione.

**RENDICONTAZIONE:** il CCNI prevede la **rilevazione con il Registro Elettronico**, con margini discrezionali ai DS nella sua articolazione.

**IN OGNI SCUOLA ORARI E OBBLIGHI DIVERSI:** il CCNI prevede che *la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida (...), come declinate...nell'apposito Piano Scolastico*. **L'orario di servizio viene quindi declinato scuola per scuola**, rispetto alle ore da svolgere e rendicontare in modalità sincrona e asincrona.



### 3. Attività sincrone e asincrone

#### ATTIVITA' SINCRONE NELLE LINEE GUIDA:


Nel CCNI si richiamano le Linee guida, in cui le attività sincrone devono assicurare alle classi almeno metà delle ore (20 alle superiori, 15 in medie e primaria, 10 nella prima della primaria): limiti minimi e non massimi.

#### ATTIVITA' ASINCRONE SCUOLA PER SCUOLA:

Le Linee Guida le citano, il CCNI no, la Nota operativa le prevede a completamento: nessuno indica cosa siano. Quindi **le attività asincrone devono completare l'orario ma sono definite a livello delle singole scuole, nei piani DDI**. Questo combinato determina obblighi didattici e burocratici molto diversificati.

#### RIDUZIONI E PAUSE

Il CCNI non si esprime. La Nota operativa precisa il *rispetto del proprio orario di servizio con gli eventuali recuperi*. Quindi, nel caso di riduzione delle unità didattiche, i docenti dovranno recuperare a completamento del proprio orario. La Nota operativa



sottolinea anche la possibilità di *introdurre opportuni momenti di pausa nel corso della lezione* (in presenza come a distanza). Questa possibilità (insita nella libertà di insegnamento) è però altra cosa rispetto a riduzioni programmate e formalizzate per le caratteristiche dello strumento usato.

### 4. Alunni disabili e BES

Il CCNI, per alunni con disabilità e BES, riprende le *Linee Guida*. La *Nota operativa* richiama la Nota ministeriale 1990 del 5/11/20.

**Alunni con disabilità (quindi con sostegno):** è prevista comunque la **didattica in presenza**, di conseguenza gli insegnanti di sostegno devono esser a scuola (anche se la loro attività riguarda l'intera classe). Nella Nota 1990/20 si indica l'opportunità del *coinvolgimento, ove possibile, anche di un gruppo di allievi*, quindi la presenza di docenti curricolari e forme didattiche "blended" (in contemporanea in presenza e a distanza).

**Alunni con BES:** le Linee guida non prevedono attività in presenza, ma altre misure. La Nota operativa 1990/20 va oltre e stabilisce che **si potrà valutare attività in presenza** per loro e per chi ha *digital divide*.

In entrambi i casi si pongono evidenti **problematiche didattiche** (scarsa efficacia e gestibilità di un'aula divisa) e **aggravio del carico di lavoro**.



## 5. Libertà di insegnamento

Il CCNI afferma che *la DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento*, anche se i suoi contenuti negano quanto affermato. Si impone infatti lezioni in modalità sincrona, che è una specifica forma di insegnamento. Inoltre, il contratto ingloba le Linee Guida, con metodologie preferenziali [*ad esempio, didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, ecc.*]

## 6. Quarantena

Il CCNI stabilisce che **il docente è tenuto a svolgere DDI anche in quarantena o isolamento fiduciario**, a meno che non sia in malattia certificata. La configurazione di una forma di malattia in cui è obbligatorio lavorare è sindacalmente un precedente pericoloso. Inoltre, il docente in quarantena, anche se asintomatico, ha necessità di isolamento che potrebbero rendere difficile l'attività per condizioni abitative o familiari. La Nota operativa prevede solo che *il dirigente scolastico ne favorirà il superamento, anche attraverso la concessione in comodato d'uso della strumentazione tecnologica*.

Il CCNI, ripreso dalla Nota operativa, specifica poi che la DDI deve esser svolta per le classi in quarantena e per quelle in presenza *laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti*. Si istituisce di fatto l'**insegnante sorvegliante** (la compresenza è altra cosa).

## 7. Luogo di lavoro

La *Nota operativa* stabilisce che **resta al DS la facoltà di decidere il luogo di lavoro del docente in DDI**, a casa o a scuola. Viene resa una **semplice informativa alle RSU** senza spazio di contrattazione. Non è quindi un diritto del docente, per tutelare la propria sicurezza e quella della comunità di riferimento.

**VOTA  
NO!**



**Non è questa la scuola che vogliamo**